



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Modifica dell'unità produttiva di Nitrato Ammonico Stamicarbon (NAS) dello stabilimento Yara di Ravenna
<i>Procedimento</i>	Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA
<i>ID Fascicolo</i>	3932
<i>Proponente</i>	Yara Italia S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2972 del 15 marzo 2019

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 15/04/2019

✓ Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: DVA-D2
Data: 18/04/2019

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell'impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare l'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come formulato a seguito del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale;

VISTO il comma 8 del citato art. 19 che prevede che l'autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

VISTO l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per il progetto di modifica dell'unità produttiva di Nitrato Ammonico Stamicarbon (NAS) dello stabilimento Yara di Ravenna, presentata dalla società Yara Italia S.p.A. con nota prot. 122 del 16 febbraio 2018, acquisita al prot. 4147/DVA del 19 febbraio 2018, integrata con nota prot. 127 dell'8 marzo 2018, acquisita al prot. 5903/DVA del 12 marzo 2018;

VISTA la nota prot. 6416/DVA del 16 marzo 2018, con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è stata data comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, dell'avvenuta pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all'istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ai fini dell'istruttoria tecnica;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 2, lett. h), dell'allegato II-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il sito dello Stabilimento Yara non ricade all'interno di aree della Rete Natura 2000;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni espresse ai sensi del comma 4 dell'art. 19 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il Proponente, con nota prot. 19 del 12 marzo 2019, ha chiesto che il provvedimento di esclusione dall'assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

ACQUISITO il parere n. 2972 del 15 marzo 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sul progetto di modifica dell'unità produttiva di Nitrato Ammonico Stamicarbon (NAS) dello stabilimento Yara di Ravenna, costituito da n. 19 pagine, e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che con detto parere n. 2972 del 15 marzo 2019 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS si è espressa positivamente riguardo all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto di cui trattasi, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali;

CONSIDERATO che:

- l'art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- con decreto del 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";
- il quadro prescrittivo di cui alla presente determina è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

FATTI SALVI gli eventuali adempimenti in materia di autorizzazione integrata ambientale;

RITENUTO sulla base di quanto sin qui esposto di dover provvedere all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto di modifica dell'unità produttiva di Nitrato Ammonico Stamicarbon (NAS) dello stabilimento Yara di Ravenna, proposto dalla società Yara Italia S.p.A., subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui al seguente articolo 1.

Art. 1

Condizioni ambientali

1. Dovrà essere presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una descrizione degli impatti ambientali significativi e negativi derivanti dal rischio di gravi incidenti connessi alla gestione della nuova unità di granulazione ed al raddoppio dello stoccaggio del Nitrato Ammonico con la definizione delle misure necessarie ad evitare o mitigare gli impatti attesi.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: *Ante operam*

Art. 2

Verifiche di ottemperanza

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, avvalendosi dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ivi indicati.

I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3

Disposizioni finali

Il presente provvedimento, corredato del parere n. 2972 del 15 marzo 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla società Yara Italia S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Emilia-Romagna, alla Provincia di Ravenna e al Comune di Ravenna.

Sarà cura della Regione Emilia-Romagna comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)